

Schema contratto forniture

CONTRATTO DI APPALTO

Tra STS Multiservizi Azienda Speciale (nel seguito indicato come “STS”) con sede e domicilio fiscale in Frascati – Corso Italia, 18, P.IVA 13054971000, in persona del Direttore Generale, da una parte, e l’Impresa.....¹(nel seguito indicata come “Impresa”), con sede e domicilio fiscale in..... n....., codice fiscale....., P.IVA....., in persona del², dall'altra parte, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO

L’STS concede in appalto all’Impresa, la quale per sua parte dichiara di accettare e di assumere l’appalto medesimo con propria organizzazione e con gestione a proprio rischio, l’esecuzione della fornitura di prodotti vendibili in farmacia presso la farmacia³, secondo quanto previsto nel presente contratto e nei documenti e condizioni richiamati al successivo art. 2.

ART. 2 - DOCUMENTI E CONDIZIONI CONTRATTUALI

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza delle condizioni stabilite nei seguenti documenti:

- Bando di gara e disciplinare
- Capitolato Speciale di Appalto;
- Offerta dell’Impresa del,
-⁴;

documenti tutti che l’Impresa dichiara di conoscere ed accettare integralmente e che, allegati al presente contratto e sottoscritti dalle Parti, ne costituiscono

parte integrante e sostanziale.

**ART. 3 – FORMA ED IMPORTO DELL'APPALTO – VARIAZIONI –
QUINTO D'OBBLIGO**

L'appalto sarà eseguito e remunerato con sistema "a misura".

L'importo complessivo del contratto, per l'intera durata dello stesso, ammonta a €(.....) - IVA esclusa – con uno sconto medio ponderato pari al% (.....per cento) praticato dall'Impresa in fase di presentazione dell'offerta.

Il fornitore, al recepimento dell'ordine, dovrà immediatamente comunicare alla farmacia richiedente se il prodotto ordinato è disponibile o meno nel proprio magazzino.

I rapporti relativi agli ordini si svolgeranno sia tramite il sistema di collegamento informatico diretto, compatibile con i sistemi in uso presso la farmacia, sia via fax, sia mediante comunicazione telefonica con indicazione immediata da parte del fornitore dei prodotti mancanti. Tale informazione dovrà essere altresì disponibile in via telematica indipendentemente dalla trasmissione dell'ordine.

Le eventuali forniture straordinarie aggiuntive saranno retribuite in base a quanto prescritto dal capitolato di appalto e dal codice dei contratti pubblici.

Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento od una diminuzione del servizio/della fornitura, e nel rispetto dei casi stabiliti dall'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'Impresa sarà obbligata ad assoggettarvisi, secondo le modalità definite dall'art. 22 del D.M. n. 49/2018, alle stesse condizioni, fino a concorrenza del quinto del prezzo di appalto; al di là di questo limite l'Impresa ha diritto alla risoluzione del contratto, ai

sensi dell'art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i.. In questo caso sarà pagato l'importo relativo alla fornitura effettivamente fornita. L'STS conserva la facoltà di richiedere all'Impresa ulteriori forniture non elencate nel Capitolato di Appalto per i quali verranno praticati prezzi preventivamente concordati tra le parti.

ART. 4 - DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà la durata di (.....) a decorrere dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto e termine finale il 31/12/2020, con facoltà di recesso unilaterale da parte dell'STS, senza oneri aggiuntivi per l'Azienda, con preavviso scritto di almeno tre mesi da comunicarsi all'Impresa. In tale ipotesi, fermo restando il pagamento delle forniture già eseguite, nulla sarà dovuto all'Impresa quale onere per mancato utile o per qualsiasi altro indennizzo o rimborso.

ART. 5 – ANTICIPAZIONI, PAGAMENTI E TRASPARENZA

Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. sarà corrisposto l'anticipazione pari al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale previa costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma delle prestazioni.

I pagamenti saranno effettuati ad esito positivo del DURC (documento unico di regolarità contributiva), previo benestare del Responsabile del Procedimento, secondo i tempi stabiliti e le modalità indicate nel capitolato d'appalto.

Nel caso di accertata irregolarità nei casi previsti dall'art. 105, comma 10,

	del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., si applicano le disposizioni di cui all'art. 30
	commi 5 e 6 del medesimo decreto.
	Non si procederà al mandato di pagamento anche nel caso di accertata
	irregolarità dell'Impresa con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte
	e delle tasse.
	L'appaltatore emetterà le fatture elettroniche intestate all'STS – Azienda e
	le trasmetterà al Sistema di Interscambio (SDI), gestito dall'Azienda delle
	Entrate.
	A tal fine l'STS comunica che i Codici Univoci dell'Ufficio Farmacie
	(CUU), destinatario delle fatture, sono i seguenti: ECLPYB per la Farmacia
	di Via Marini (Villa Muti) e L93YDY per la Farmacia di Via Tuscolana
	Vecchia (Vermicino).
	Tale CUU dovrà essere inserito dall'appaltatore in apposito campo della
	fattura elettronica unitamente alla specifica indicazione di "Fattura PA".
	Per garantire l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto della fattura
	elettronica è necessaria l'apposizione da parte dell'appaltatore della firma
	elettronica qualificata sulla fattura da trasmettere al SDI.
	I D.D.T. e le fatture dovranno contenere, oltre a quanto richiesto per legge,
	la specifica del prezzo di listino e lo sconto applicato (salvo OTC e SOP e
	gli altri prodotti per i quali deve essere specificato solo il prezzo di
	cessione), nonché un riepilogo degli acquisti di ciascuna fattura distinto per
	tipologia merceologica.
	La fattura dovrà altresì riportare il riferimento contrattuale specifico:
	Contratto: n.;
	CIG:

	Il pagamento sarà subordinato all'esito della verifica richiesta per legge ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973, secondo le modalità attuative previste nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008.
	L'appaltatore è obbligato alla tracciabilità dei flussi finanziari e, a pena di nullità assoluta del contratto ai sensi del comma 8 del citato art. 3, comunica all'Azienda, per le transazioni finanziarie riferibili al presente contratto, uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati alle commesse pubbliche, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
	L'appaltatore s'impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di della notizia dell'inadempimento della propria controparte (sub-appaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
	Le parti sono a conoscenza che, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della predetta legge, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o di qualsiasi strumento di pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione di diritto del contratto con oneri a carico della parte inadempiente agli obblighi di legge. Si applicano le sanzioni previste dall'art. 6 della stessa legge.
	ART. 6 – PENALE
	Si rinvia espressamente al Capitolato d'appalto
	ART. 7 – ADEGUAMENTO DEI PREZZI
	Si applica, nei casi previsti dalla norma, l'art. 106, comma 1 lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

ART. 8 – GARANZIE DI ESECUZIONE E CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI

A garanzia dell'esecuzione dell'appalto, all'atto della sottoscrizione del presente contratto, l'Impresa è obbligata a costituire apposita cauzione definitiva per l'importo di € _____ (.....) nei modi stabiliti dal comma 4, dall'art. 103, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.⁵ Il certificato di ultimazione delle prestazioni è rilasciato secondo le modalità definite dall'art. 25 del D.M. n. 49/2018.

ART. 9 - PERSONALE ADDETTO ALLE ATTIVITA' E ATTREZZATURE UTILIZZATE

L'Impresa si assume l'obbligo dello svolgimento delle attività con l'organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio. La medesima si assume, altresì, quale datore di lavoro, tutti i relativi obblighi imposti dalla normativa vigente. Il personale dell'Impresa e i suoi collaboratori a qualsiasi titolo, sono tenuti all'osservanza del Codice di comportamento dei dipendenti STS e degli obblighi di condotta da esso derivanti, pena la risoluzione del contratto. L'impiego di qualsivoglia utensile, attrezzatura o macchinario da parte dell'Impresa, sarà a completo e totale rischio della stessa, la quale in ogni caso, sarà tenuta a verificare, prima e durante l'impiego, l'esatta conformità degli stessi e delle loro modalità d'uso a tutte le prescrizioni di legge vigenti.

ART. 10 - ATTIVITÀ DEL PERSONALE DELL'IMPRESA

L'Impresa dichiara, sotto la propria responsabilità, che nessuna persona esplicante attività a favore della stessa, tanto in regime di dipendenza diretta, quanto in forma saltuaria di consulenza o di qualsivoglia altra natura, nonché

avente interesse nell'attività dell'Impresa medesima, è dipendente dell'STS, anche se in posizione di aspettativa o ricopre incarichi di direzione politica o amministrativa nell'organizzazione dell'Azienda.

La medesima prende atto che, nel caso di accertata sussistenza di un rapporto o di un interesse come sopra detto, il contratto potrà essere risolto su denuncia dell'STS, con rivalsa sul deposito cauzionale definitivo di cui al precedente art. 8, senza riconoscimento alcuno per gli eventuali servizi e/o prestazioni fornite e salva la facoltà dell'STS di richiedere i danni diretti e indiretti derivanti dalla risoluzione.

ART. 11 - SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ

Nei casi di sospensione delle attività da parte dell'Impresa senza giustificato motivo, l'STS avrà facoltà nei giorni di sospensione, di fare eseguire il servizio stesso nel modo che riterrà più opportuno, addebitando all'Impresa la spesa relativa, salva ogni altra ragione od azione. L'STS, in tal caso, valutata la gravità del danno sofferto a causa della suddetta sospensione, si riserva la facoltà di ritenere il contratto risolto di diritto con le modalità e conseguenze previste dal capitolato d'appalto. In caso di sospensione delle attività a causa di sciopero del personale addetto al servizio, proclamato dalle Organizzazioni Sindacali di categoria, l'STS provvederà a trattenere l'importo corrispondente alle prestazioni non effettuate. Si applica l'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e l'art. 23 del D.M. n. 49/2018.

ART. 12 - ASSICURAZIONE

L'Impresa è ritenuta responsabile di qualunque fatto doloso o colposo, anche dei propri dipendenti, che cagioni danni all'STS, al personale dell'STS, a terzi o cose di terzi, e s'impegna conseguentemente al risarcimento di tutti i

danni, diretti o indiretti, prodotti e conseguenti.

A tal fine, con la sottoscrizione del presente contratto e comunque prima dell'inizio delle attività, l'Impresa è tenuta a presentare, apposta polizza di responsabilità civile, che preveda espressamente l'assicurazione per danni, diretti o indiretti, derivanti dall'esecuzione del presente contratto, con un massimale unico non inferiore a € 500.000,00. Una copia della suddetta polizza, conforme all'originale, dovrà essere consegnata al Responsabile del Procedimento.

Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione del contratto si verificano sinistri alle persone o danni alle proprietà si applica l'art. 24 del D.M. n. 49/2018.

ART. 14 – CESSIONE O SUBAPPALTO DEL CONTRATTO

Il contratto non può essere ceduto o subappaltato totalmente né parzialmente, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

ART. 15 - ONERI FISCALI

Sono a carico dell'Impresa le spese di bollo del presente contratto e dei relativi allegati. Le spese relative alla registrazione sono a carico della parte che, in caso d'uso, provvede alla stessa.

L'IVA è a carico dell'STS nella misura stabilita dalla legge.

ART. 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto potrà essere risolto quando ricorrano una o più delle condizioni richiamate all'art. 108, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

In tali casi l'STS sarà tenuta a corrispondere all'Impresa esclusivamente il corrispettivo contrattuale inerente alle prestazioni regolarmente eseguite,

decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

La risoluzione del contratto porterà inoltre all'incameramento da parte dell'STS della garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., al risarcimento dei danni da parte dell'Impresa, nonché di ogni ulteriore e maggiore spesa, ad eccezione del caso previsto alla precedente lettera a) e nei casi previsti all'art. 108, comma 1 lettere a) e b).

ART. 17 – CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA'

Per la verifica della conformità delle prestazioni eseguite a quelle pattuite si applica l'art. 102 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Entro 60 giorni dalla data di ultimazione di tutte le attività, sarà emessa a cura del Responsabile unico del Procedimento il Certificato di Verifica di Conformità ovvero l'attestazione di regolare esecuzione nei casi previsti dal nuovo codice. L'esito positivo determinerà, il pagamento del saldo delle prestazioni eseguite, secondo le modalità indicate all'art. 5 del presente contratto, e lo svincolo della cauzione prestata dall'Impresa a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

ART. 18 - NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente contratto si fa riferimento ai documenti indicati al precedente Art. 2, nonché a tutte le disposizioni di legge vigenti in materia.

ART. 19 – CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA⁶

Il contratto è sottoposto a condizione risolutiva ai sensi dell'art. 67, comma 2, del D. Lgs. n. 159/2011. In caso di accertamento positivo nei confronti dell'Impresa, il contratto sarà risolto di diritto con incameramento della cauzione salvo il diritto dell'STS al maggior risarcimento dei danni subiti. In

tale ipotesi sarà retribuito soltanto il servizio già svolto, con esclusione di qualsiasi ulteriore onere per l'STS.

ART. 20 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia, diretta od indiretta, che sia relativa all'oggetto del presente contratto nonché alla sua interpretazione, applicazione ed esecuzione, è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

ART. 21 – TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del D.Lgs. 196 del 2003 come novellato dal D.Lgs. 101/2018 e dal GDPR 2016 (679), l'STS informa che:

1) Il Titolare del trattamento è la STS Multiservizi Azienda Speciale (“STS”) con sede e domicilio fiscale in Frascati, Corso Italia 18.

2) Il trattamento dei dati richiesti all'Impresa persegue esclusivamente le seguenti finalità:

adempiere agli obblighi contrattuali correlati al presente appalto;

espletare tutti gli adempimenti amministrativi, fiscali e contabili connessi alle attività oggetto del presente contratto.

3) Il trattamento dei dati avviene manualmente e mediante strumenti informatici ed elettronici, osservando i principi di correttezza e lealtà al fine di garantire la massima sicurezza e riservatezza nella piena osservanza della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

4) I dati richiesti all'Impresa sono necessari per adempiere agli obblighi di natura contrattuale, fiscale ed amministrativa. Il conferimento degli stessi è, quindi, obbligatorio per l'instaurazione e il mantenimento di un qualunque rapporto contrattuale.

5) I dati personali, acquisiti per le suddette finalità, potranno essere

	comunicati ad enti pubblici e/o privati in relazione ad adempimenti obbligatori per legge.	
	6) L'Impresa può in qualunque momento esercitare i diritti di cui al D.Lgs. 196/2003 come novellato dal D.Lgs. 101/2018 e dal GDPR 2016 (679).	
	ART. 22 – RIMEDI ALTERNATIVI ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE	
	Si applica quanto previsto dalla Parte VI, Titolo I, Capo II ad esclusione degli artt. 209 e 210 (Arbitrato) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i..	
	LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE	
, lì	
	L'STS	L'Impresa
	Il sottoscritto, Legale rappresentante dell'Impresa, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile, dichiara inoltre di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di aver particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificatamente le clausole e condizioni di cui agli artt. 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 23 del presente contratto.	
, lì	
		L'Impresa

Dichiarazione ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis, della Legge

23 dicembre 1999 n. 488

come modificata dal D.L. 12 luglio 2004 n. 168

(convertito con Legge 30 luglio 2004 n. 191)

Ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis, della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, come modificata dal D.L. 12 luglio 2004 n. 168 (convertito con Legge 30 luglio 2004 n. 191), il sottoscritto Responsabiledell'STS, relativamente al contratto per l'appalto stipulato tra l'STS, rappresentata dal sottoscritto, enella persona del, dall'altro,

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 47 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, come modificata dal D.L. 12 luglio 2004 n. 168 (convertito con Legge 30 luglio 2004 n. 191), e in particolare che il contratto è stato stipulato in assenza, a tale data, di una Convenzione CONSIP relativa al bene o servizio oggetto del presente contratto, in relazione a quanto previsto dall'art. 26, comma 1, della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, come modificata dal D.L. 12 luglio 2004 n. 168 (convertito con Legge 30 luglio 2004 n. 191).

Roma li,

¹ Ragione sociale dell'Impresa

² Legale Rappresentante, procuratore speciale giusta procura allegata al contratto

³ Luogo di esecuzione della prestazione o della consegna della fornitura

⁴ Eventuale altra documentazione ritenuta utile e/o necessaria ai fini del buon andamento dell'appalto, prevista dalla documentazione di gara (ad. ss. DVR e/o DUVRI se esistente)

⁵ Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 93, comma 7, del citato D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'importo della cauzione definitiva dovrà essere ridotto. Inoltre la cauzione definitiva non è obbligatoria per appalti di importo inferiore a 40.000 euro, nonché negli altri casi specifici previsti dall'art. 93, comma 7, del citato D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

⁶ La condizione risolutiva vale per tutti gli importi contrattuali qualora l'STS riceva la segnalazione di uno dei provvedimento indicati dall'art. 67, comma 2, del D. Lgs. n. 159/2011.